

**REGOLAMENTO (CE) N. 1972/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 9 ottobre 2001**

**che istituisce un regime di titoli d'importazione per le nocciole importate dalla Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di istituire un regime di titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento e fissa la procedura di adozione delle modalità d'applicazione di tale regime.
- (2) I livelli elevati del raccolto 2001 e delle scorte di riporto del raccolto precedente in Turchia e la svalutazione della lira turca potrebbero avere ripercussioni negative sul mercato comunitario della nocciola.
- (3) La Commissione deve dotarsi dei mezzi necessari per conoscere quanto prima i quantitativi importati e istituire a tal fine un regime di titoli d'importazione. Le modalità di tale regime devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>. In particolare, occorre fissare l'importo della cauzione richiesta per il rilascio dei titoli ad un livello tale da evitare domande ingiustificate e impedire la cessione dei titoli rilasciati.
- (4) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 00 originarie della Turchia è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

richiesta, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità, secondo le norme di cui all'articolo 2.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano al regime istituito dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche di quest'ultimo.

*Articolo 2*

1. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso viene indicata la dicitura «Turchia» e la dicitura «sì» è contrassegnata da una croce. Il titolo d'importazione è valido soltanto per le nocciole originarie della Turchia.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 50 EUR per tonnellata netta.

3. I titoli d'importazione sono validi due mesi a decorrere dalla data del rilascio.

4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dai titoli non sono trasferibili.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione con la seguente frequenza:
  - ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,
  - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
  - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;
- b) i quantitativi relativi ai titoli d'importazione inutilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati; detta comunicazione avviene ogni mercoledì per i dati pervenuti la settimana precedente.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 agosto 2002.